

GLOSSARIO

SCHEDA DI RILEVAZIONE PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI TOSCANE CHE ACCOLGONO BAMBINI E RAGAZZI DA 0 A 21 ANNI

Si riportano di seguito le definizioni delle tipologie di strutture, così come individuate dalla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990, dalla Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo Regolamento 15/R del 2008.

Centro di pronto accoglimento (Art. 9, Risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990)

Il centro di pronto accoglimento dà temporaneo ricovero ai minori in situazione di abbandono o comunque di urgente bisogno di ospitalità e protezione. Il centro accoglie i minori degli anni 18, di ambo i sessi, privi, al momento, delle cure parentali.

Il centro specificamente organizzato per il pronto accoglimento non può superare il numero di dieci posti.

Trova rispondenza con il Centro di pronta accoglienza di cui alla Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo regolamento, si veda la tabella allegata.

Casa della gestante e della madre con figlio (Art. 10, Risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990)

La casa ospita gestanti e madri con bambino, che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di allevamento e di educazione del figlio, perché prive del sostegno della famiglia, parenti e altre relazioni sociali.

La casa accoglie le gestanti in qualunque momento della gravidanza e donne con figlio, preferibilmente alla nascita o, comunque, nei primi anni di vita.

La casa deve essere predisposta per accogliere un piccolo gruppo, non superiore a sei donne, ed avere le caratteristiche della comune abitazione, con cucina e soggiorno come spazi collettivi e una camera per ogni gestante o madre.

L'ammissione nella casa deve essere sempre concordata con i servizi sociali territorialmente competenti ed eventualmente anche con i servizi sociali competenti per sede ospedaliera.

Nella struttura possono essere riservati alcuni posti per le ammissioni d'urgenza.

Trova rispondenza con la Casa di accoglienza e gruppo appartamento di cui alla Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo regolamento, si veda la tabella allegata.

Casa di accoglienza per l'infanzia (Art. 11, Risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990)

La casa per l'infanzia accoglie minori in età non superiore a sei anni, ai quali offre assistenza qualificata sul piano educativo e relazionale per il tempo necessario ad individuare e realizzare l'intervento più favorevole per ciascun minore.

La casa ospita minori in stato di abbandono temporaneo o definitivo, nell'attesa di un sollecito rientro in famiglia o di altra idonea collocazione stabile.

La capienza complessiva della struttura non può superare le quindici unità.

Comunità a dimensione familiare (Art. 12, Risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990)

La comunità a dimensione familiare si propone di sostenere il processo evolutivo dei minori accolti, mediante un'organizzazione della vita che permetta relazioni stabili e significative tra minori e adulti. Si accolgono minori privi di famiglia o con la propria famiglia in difficoltà tali da pregiudicare l'armonico sviluppo della loro personalità.

La struttura edilizia della comunità a dimensione familiare è quella della casa di civile abitazione. La struttura non può ospitare più di otto minori.

Trova rispondenza con la Comunità a dimensione familiare di cui alla Legge Regionale n. 41/2005 del 24/02/2005 e relativo regolamento, si veda la tabella allegata.

Comunità educativa (Art. 13, Risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990)

La comunità educativa accoglie minori la cui famiglia non è in grado, temporaneamente, di assicurare le proprie cure o ai quali sia comunque necessario garantire assistenza e tutela fuori della famiglia di origine.

L'ammissione nella comunità educativa viene decisa dai servizi sociali locali.

Le comunità educative ospitano prevalentemente preadolescenti e adolescenti.

L'organizzazione interna deve favorire i rapporti dei minori con le loro famiglie e con l'ambiente di provenienza; deve assicurare la massima fruibilità degli spazi interni e favorire i rapporti con l'ambiente circostante.

La capienza complessiva della struttura non può superare le venticinque unità.

Centro di pronta accoglienza per minori (Art. 21, comma 1, lett. e), della L.R. 41/2005)

Il centro di pronta accoglienza per minori, ha funzione prevalentemente assistenziale e tutelare.

I minori accolti si trovano in situazione di abbandono o in condizione di urgente bisogno di pronto accoglimento e protezione da rischi per l'integrità psico-fisica; sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria, dalle forze dell'ordine o dai servizi sociali del comune competente.

Il centro di pronta accoglienza deve assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione.

La capacità ricettiva della struttura è di 10 posti letto.

Trova rispondenza con il Centro di pronto accoglimento previsto dalla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990, si veda la tabella allegata.

Casa di accoglienza e gruppo appartamento (Art. 21, comma 1, lett. f), della L.R. 41/2005)

La casa di accoglienza e gruppo appartamento, con funzione assistenziale ed educativa, accoglie donne in difficoltà, gestanti e/o madri con figli minori che necessitano di tutela e di appoggio nel periodo della gravidanza e/o durante i primi anni di vita del figlio e padri in difficoltà con i figli.

I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune competente.

La casa di accoglienza e gruppo appartamento deve assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione.

La capacità ricettiva della struttura è di 5 nuclei familiari.

Trova rispondenza con la Casa della gestante e della madre con figlio prevista dalla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990, si veda la tabella allegata.

Comunità familiare (Art. 21, comma 1, lett. g) della L.R. 41/2005)

La comunità familiare, con funzione socio-educativa, caratterizzata dalla presenza e dall'attività di due o più adulti che convivono in modo continuativo e stabile con bambini o ragazzi fuori dalla propria famiglia di origine.

Sono accolti minori per i quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, con i quali è instaurata una relazione di tipo familiare da parte delle figure adulte di riferimento che assumono funzioni genitoriali.

I minori sono accolti sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune competente.

La comunità familiare deve assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione. In questa struttura non è previsto l'impiego di operatori professionali.

La capacità ricettiva della struttura è di 6 minori, compresi gli eventuali figli naturali degli adulti di riferimento.

Comunità a dimensione familiare (Art. 21, comma 1, lett. g) della L.R. 41/2005)

La comunità a dimensione familiare, con funzione socio-educativa, accoglie minori per i quali la permanenza nella famiglia di origine sia temporaneamente impossibile, i minori vengono accolti sulla base di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e/o dall'intervento dei servizi sociali del comune competente.

La comunità a dimensione familiare deve assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione. In questa struttura è previsto l'impiego di operatori professionali.

La capacità ricettiva massima della struttura è di 10 minori e 2 posti di pronta accoglienza.

Trova rispondenza con la Comunità a dimensione familiare prevista dalla risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990, si veda la tabella allegata.

Gruppo appartamento per adolescenti e giovani (Art. 21, comma 1, lett. h) della L.R. 41/2005)

Tale struttura accoglie adolescenti di età non inferiore a 16 anni e giovani fino ai 21 anni, che non possono rimanere o tornare nella propria famiglia, già accolti in affidamento, inseriti nella struttura sulla base di provvedimento e/o intervento disposto dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune competente.

Il gruppo di appartamento per adolescenti e giovani deve assicurare caratteristiche strutturali e di organizzazione degli spazi riconducibili alla comune abitazione.

La capacità ricettiva della struttura è 4 posti letto.

Minore straniero non accompagnato

Il minore straniero non accompagnato è il minore di età che non ha la cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel nostro Paese, privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. (cfr. art. 1 co. 2 del DPCM 535 del 9 dicembre 1999).

Affidamento eterofamiliare (o affidamento extrafamiliare)

Inserimento temporaneo di un bambino e/o adolescente in difficoltà in un ambiente familiare diverso dal proprio, capace di assicurarne un sano sviluppo psicofisico. È disposto dai servizi assistenziali.

Affidamento intrafamiliare (o affidamento familiare a parenti)

Affidamento temporaneo di un bambino e/o un adolescente a parenti entro il quarto grado di consanguineità.

Affidamento consensuale

Si tratta di affidamento consensuale quando i genitori del minore (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) aderiscono al progetto di affido e danno il consenso affinché il proprio figlio sia inserito temporaneamente in un nucleo familiare (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo.

In questo caso, l'affido viene proposto dall'assistente sociale responsabile del caso e disposto con atto amministrativo dell'Ente locale; l'Ente Locale, titolare delle funzioni in materia di assistenza e tutela dei minori, è responsabile della gestione dell'affidamento del minore e del suo esito.

Il provvedimento emesso dall'Ente Locale deve essere inviato e reso esecutivo dal Giudice Tutelare (art. 4, comma 1 della L. 184/1983 e successive modifiche), che effettua un controllo di mera legittimità.

L'affidamento cessa con provvedimento dell'Ente Locale, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

Affidamento giudiziale

Nel caso in cui si renda necessario allontanare il minore senza il consenso dei genitori (oppure il genitore esercente la potestà o il tutore) e collocarlo in un nucleo affidatario (di parenti o altra famiglia) o in un servizio residenziale socio educativo, è il Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento.

Il provvedimento può essere impugnato da parte dei genitori o chi esercita la potestà genitoriale e diviene definitivo solo nel momento in cui sia interamente trascorso il termine per la sua eventuale impugnazione. È però possibile che il Tribunale dia immediata efficacia al provvedimento riscontrando motivi di urgenza per l'allontanamento.

Anche in questo caso, l'affidamento è gestito dall'Ente Locale, che deve attuare il progetto tenendo conto delle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Il Tribunale per i minorenni deve essere informato tempestivamente rispetto ad ogni modifica o variazione riguardante il provvedimento emesso in favore del minore.

L'affidamento cessa con provvedimento del Tribunale per i minorenni, quando è venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia del minore o nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi un pregiudizio per il minore.

Famiglia ricostituita

Con l'espressione "famiglia ricostituita" ci si riferisce alla formazione di un nuovo nucleo familiare composto da coniugi o conviventi e figli di uno solo dei partner (madre o padre del minore) che condividono la stessa abitazione. In genere queste famiglie sono la conseguenza di divorzi, separazioni, famiglie mononucleari o della morte di un coniuge.

Inserimento del minore nella struttura per applicazione dell'art. 403 cc

Riguarda l'intervento della pubblica autorità a favore dei minori.

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione dello stesso, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

Progetto educativo individualizzato (P.E.I)

Si intende per progetto educativo individualizzato il progetto che il servizio sociale titolare del caso elabora per corrispondere agli obiettivi della L. 149/2001 ed accrescere l'efficacia del percorso assistenziale di affidamento del minore a famiglia o a servizio socio educativo.

Si indicano di seguito alcuni degli elementi necessari e ricorrenti per l'elaborazione del PEI, così come individuati negli atti di programmazione regionale ("Indirizzi in materia di affidamento di minori a famiglia e a servizi residenziali socio-educativi ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett. e) legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41", di cui alla deliberazione GR 139/2006, e Risoluzione del Consiglio Regionale del 20/03/1990) e nei documenti sull'affido ("I percorsi dell'affidamento in Toscana: dal sostegno della genitorialità alla tutela di bambini e ragazzi", pubblicazione Centro regionale di documentazione, Firenze, 2006).

Il progetto educativo individualizzato deve:

- essere rivolto contemporaneamente e in modo integrato al bambino, alla sua famiglia, alla famiglia affidataria o al servizio socio educativo;
- definire con chiarezza gli obiettivi e i risultati attesi, la durata, le forme di monitoraggio periodico sull'andamento dell'intervento e sulla sua congruità rispetto al bisogno manifestato, le condizioni per la modifica, interruzione, proroga, rinnovo del progetto;
- orientare la relazione con il minore ospite della comunità;

Nel progetto sono inoltre definiti:

- gli obiettivi generali e i risultati attesi;
- gli impegni dei servizi e della famiglia;
- le azioni da realizzarsi da parte di tutti i soggetti attivamente coinvolti e i relativi tempi;
- le prestazioni, le risorse, i servizi, le collaborazioni;
- i tempi di attuazione delle diverse fasi nonché i modi e i tempi di verifica;
- la durata con la previsione della valutazione finale e della data di conclusione dell'affidamento.

Incontro protetto

Gli incontri in spazio protetto si attivano nei casi di maltrattamento, trascuratezza, abuso quando il bambino si trova in relazione "dannosa" con l'adulto, così definita dal Tribunale per i minorenni

che interviene con una limitazione della potestà genitoriale. Esso è volto a favorire la continuità genitoriale e l'esercizio del diritto di visita, e deve essere monitorato attraverso la presenza di un educatore.

Abuso sessuale

L'abuso sessuale si riferisce al coinvolgimento del bambino in attività sessuali o attività finalizzate alla gratificazione sessuale, ma non direttamente riconoscibili come atti sessuali. L'abuso sessuale può essere caratterizzato o meno dalla presenza di violenza, ed essere agito da membri della famiglia o da soggetti esterni al nucleo familiare, adulti o minori.

Maltrattamento fisico

Per maltrattamento fisico s'intende un comportamento attivo che comporta un danno fisico oppure un comportamento omissivo, ovverosia che non lo previene e permette che avvenga (si mette il bambino in condizioni di rischiare lesioni fisiche). Manifestazioni del maltrattamento fisico sono punizioni corporali, frustate, ustioni, urti violenti contro pareti e pavimenti. Conseguenze, non sempre direttamente evidenti, sono, per esempio, ecchimosi, lesioni cutanee, lesioni oculari, fratture, traumi cerebrali, traumi interni.

Maltrattamento psicologico

Il maltrattamento psicologico si riferisce a relazioni affettive inadeguate, inappropriate e nocive, con atteggiamenti e comportamenti che alterano in forma più o meno grave lo sviluppo psico-affettivo del bambino. Manifestazioni del maltrattamento psicologico possono essere: pressioni emotive, ricatti, minacce, svalutazioni, rifiuto, denigrazione, coinvolgimento in conflitti di coppia, eccetera.

Trascuratezza /Patologia delle cure

La trascuratezza/patologia delle cure è una categoria che comprende un insieme di situazioni di tipo attivo o omissivo, accomunate da un fallimento più o meno grave nel soddisfare i bisogni fisici, psicologici ed emotivi del bambino. Manifestazioni della trascuratezza/patologia delle cure possono essere: carenza e assenza di cure fisiche e affettive adeguate (trascuratezza), attenzioni e cure connesse a preoccupazioni eccessive e sproporzionate circa lo stato del bambino (ipercura) o improprie per l'età o la fase di sviluppo psicofisico del bambino (discuria) o comportamenti di accudimento con coinvolgimento del minore in ideazione patologiche (Sindrome di Munchausen per procura).

Violenza assistita

La violenza assistita si riferisce all'esposizione più o meno intenzionale, occasionale o ripetuta, di un bambino ad atti di violenza fisica, psicologica, sessuale, trascuratezza su adulti o minori. Tra le manifestazioni della violenza assistita, una situazione tipica è quella che si verifica nelle situazioni di violenza domestica in cui il bambino assiste ai maltrattamenti da parte di uno dei due genitori sull'altro. La relazione affettiva e/o di fiducia tra il bambino, l'autore della violenza e la vittima, costituisce uno degli elementi qualificanti la sussistenza di una situazione di vittimizzazione da violenza assistita.

Tabella di comparazione tra fonti normative sulle strutture per minori

Risoluzione 20.3.90 e L.R. 72/1997	L.R. 41/2005 e Regolamento 15/2008
Centro pronto accoglimento	Centro pronta accoglienza
Casa per la gestante e madre con figlio	Casa di accoglienza e gruppo appartamento
Casa di accoglienza per l'infanzia	
Comunità a dimensione familiare	Comunità a dimensione familiare
Comunità educativa	
Pensionato giovanile	
	Comunità familiare
	Gruppo appartamento per adolescenti e giovani